



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 26 DEL 26 APR. 2012

COMUNE DI LENTINI

(provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Consulta comunale dei rappresentanti degli Immigrati.

1. Al fine di dare attuazione all'art.12 della legge regionale n°6/2011 e all'artt. 70 del vigente Statuto comunale è istituita la "Consulta Comunale dei rappresentanti degli Immigrati", organo di rappresentanza e strumento di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini immigrati, comunitari ed extracomunitari, e degli apolidi regolarmente residenti nel territorio comunale di Lentini.

Articolo 2 - Funzioni

1. La Consulta, ispirandosi ai fondamenti contenuti nella Costituzione, a quelli generali dell'ordinamento dello Stato e a quelli sanciti nella Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione del Ministero dell'Interno, dà attuazione ai principi di libertà, uguaglianza, pari opportunità e integrazione degli immigrati nel tessuto economico e sociale del territorio comunale; promuove i diritti e i doveri dell'uomo e della donna, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.

2. A tal fine:

- a) favorisce l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture;
- b) è momento di informazione, aggregazione, confronto, per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- c) incentiva le opportunità di piena integrazione degli immigrati nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione;
- d) assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale;
- e) si adopera per fornire informazioni utili agli immigrati, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
- f) favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità immigrata, con particolare riferimento a quelli del lavoro, dei servizi sociali, della sicurezza, della formazione;

Articolo 3 - Modalità per la consultazione e la presentazione delle proposte.

1. La Consulta viene sentita, su richiesta della Giunta Comunale, sulle seguenti tematiche di interesse generale ed attinenti alle finalità di cui in art. 2:
 - a) Servizi sociali, assistenziali e sanitari;
 - b) Servizi educativi, scolastici e formazione professionale;
 - c) Sicurezza, occupazione e tematiche economiche.
2. La consultazione su tali argomenti si svolge su proposte orientative, informazioni e documenti presentati dall'Amministrazione comunale; essa deve svolgersi almeno una volta all'anno in fase di predisposizione del bilancio preventivo.
3. La Consulta deve fornire proprie valutazioni formali entro venti giorni dalla presentazione della documentazione di cui sopra, salvo che motivatamente non sia diversamente richiesto.
4. I pareri espressi devono essere citati negli eventuali atti del Consiglio e della Giunta comunali ed in ogni caso, portati a conoscenza dei gruppi consiliari.
5. La Consulta può, inoltre, approvare proposte da presentare alla Giunta o al Consiglio, da formulare per iscritto ed in lingua italiana, che devono:
 - a) essere inerenti le funzioni citate all' art. 2;
 - b) Indicare le finalità che si intendono perseguire.
6. In tal caso la proposta è istruita dal Dirigente competente per la materia trattata e presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale per l'eventuale inserimento all'ordine del giorno della Giunta o dell'organo consiliare.
7. Il Consiglio Comunale, attraverso il proprio Presidente, può invitare il Presidente della Consulta dei rappresentanti degli Immigrati ad esprimersi su tematiche attinenti alle funzioni di cui all'art. 2 poste all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale stesso.
8. Il Presidente della Consulta dei rappresentanti degli Immigrati può richiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale di esaminare con gli Assessori o con le Commissioni consiliari questioni di particolare rilievo per i cittadini immigrati.

Articolo 4 - Sede

1. La Consulta dei rappresentanti degli Immigrati ha sede presso il Comune di Lentini, in apposito locale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Articolo 5 - Composizione

1. La Consulta è composta da un massimo di 13 membri, eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto.

Articolo 6 - Sedute

1. Le sedute della Consulta dei rappresentanti degli Immigrati sono pubbliche. L'ordine del giorno degli oggetti in discussione è trasmesso al Sindaco o suo Delegato ed al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco e il Presidente del Consiglio o loro delegati.

Articolo 7 - Funzionamento della Consulta

1. Le modalità di convocazione della Consulta, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni della Consulta, i diritti e i doveri dei componenti e del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, verranno definiti nell'apposito regolamento di funzionamento di cui la Consulta stessa si doterà; esso resterà in vigore per l'intera durata del mandato.

2. Le procedure di voto, sono definite agli artt. 12 e ss. del presente regolamento.

Articolo 8 - Insediamento e scioglimento

1. La Consulta è insediata a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale.

2. L'elezione della nuova Consulta si tiene, di norma, entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento della Consulta dei rappresentanti degli immigrati nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari.
4. Nel caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi alla data dello scioglimento stesso.

Articolo 9 - Elezione del Presidente

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, i componenti la Consulta eleggono il Presidente a maggioranza di voti dei membri.

Articolo 10 - Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il componente che perda uno dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista, mediante apposita surroga effettuata dalla Giunta comunale.
3. Qualora la lista risulti esaurita, il posto reso disponibile verrà assegnato al candidato non eletto più votato tra tutte le altre liste presentate dalla stessa area geografica.

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

1. A seguito dell'istituzione della Consulta, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 6 mesi dalla esecutività della relativa delibera di Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza assoluta, dei componenti della Consulta dei rappresentanti degli Immigrati.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

Articolo 12 - Elettorato attivo

1. Alle elezioni della Consulta possono partecipare i cittadini immigrati (ivi compresi coloro che hanno già ottenuto la cittadinanza italiana), comunitari ed extracomunitari, e gli apolidi residenti nel territorio del Comune che, alla data indicata all' art. 14, comma 1, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolo di soggiorno in corso di validità al momento del voto (se provenienti da un Paese non facente parte dell'Unione Europea);
- b) cittadinanza di un paese straniero comunitario o extracomunitario o status di apolide;
- c) iscrizione all'anagrafe della popolazione residente definita almeno 60 giorni prima della data delle votazioni;
- d) compimento del sedicesimo anno d'età entro il giorno della votazione;

2. L'esistenza dei suddetti requisiti è accertata dall'Ufficio Elettorale del Comune, mentre quello indicato alla lettera a) viene accertato anche al momento del voto dal Presidente del Seggio.

Articolo 13 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Componente coloro:

- a) che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), dell'art. 12;
- b) che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età nel giorno della votazione;

2. Le situazioni di cui al comma 1 devono risultare da apposita dichiarazione sostitutiva resa dai candidati all'atto di presentazione delle liste elettorali di cui all'art. 15.

Articolo 14 - Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni con propria determina e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet del Comune, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

2. Contestualmente individua i componenti della commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
3. Nello stesso decreto determina:
 - a) la data delle consultazioni;
 - b) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - c) l'orario di apertura e chiusura del seggio.
4. Il Sindaco, entro il medesimo termine di cui al comma 1, redige gli elenchi dei cittadini stranieri ed apolidi in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, suddivisi per uomini e donne e redatti in ordine alfabetico.
5. Agli elettori viene recapitato, entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, un apposito Certificato Elettorale redatto in più lingue, contenente, tra l'altro, l'indirizzo del seggio in cui potrà votare e le modalità di partecipazione al voto, che dovrà essere consegnato al Presidente di Seggio al momento della votazione.
6. Dell'indizione delle elezioni viene data comunicazione con ulteriori mezzi di informazione ritenuti opportuni.

Articolo 15 - Operazioni elettorali

1. L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste individuate per area geografica in relazione alla popolazione residente.
2. Ciascuna lista deve fare riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, cui è assegnato, nella prima fase di attuazione del presente regolamento, il seguente numero di candidati eleggibili:
 - > Africa: n. 4 candidati eleggibili;
 - > Asia: n. 4 candidati eleggibili;
 - > Europa - America - Oceania - Apolidi n. 5 candidati eleggibili
3. Nelle tornate elettorali successive alla prima, il numero dei candidati eleggibile per ciascuna area viene definito, con provvedimento del Sindaco, in proporzione al numero dei residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni.

4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio di cui al comma 1 dell'art. 14 e per un periodo di 15 giorni consecutivi, e comunque entro le ore 12.00 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ogni elettore appartenente a ciascuna Area geografica può presentare presso l'Ufficio Elettorale del Comune una sola lista per l'area di riferimento, mediante la compilazione di apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. La lista deve essere sottoscritta da non meno di 5 e non più di 15 elettori aventi diritto al voto appartenenti alla stessa area geografica. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

5. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista di candidature per un'area geografica si procederà ugualmente alla elezione per le aree geografiche che hanno presentato liste di candidature.

In tal caso la Consulta sarà composta esclusivamente dai componenti eletti nelle aree geografiche rappresentate.

6. Nel caso, invece, in cui non venga presentata alcuna lista per più aree geografiche, oppure si verifichi l'ipotesi di cui al comma successivo, si procederà alla interruzione delle operazioni elettorali, demandando alla Giunta Comunale la valutazione in merito ad eventuali altre forme di consultazione.

7. Ai fini della validità delle elezioni è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 10% degli aventi diritto.

8. Nella formazione delle liste è necessario che ciascun sesso sia presente, pena la non ammissione della lista medesima.

9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei componenti da eleggere per area geografica e non superiore al numero massimo dei componenti la Consulta.

10. Le liste devono necessariamente indicare:

- a) la denominazione e il simbolo della lista;
- b) l'area geografica di cui la lista è espressione;
- c) cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita dei candidati.

11. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.

12. Alle liste devono essere allegati

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione sostitutiva relativa ai punti a) e b) dell'art. 13, comma 1;
- b) per i presentatori delle liste, certificati di residenza dai quali emerga il compimento del sedicesimo anno d'età entro il giorno previsto per la votazione;
- c) la designazione (facoltativa), con indicazione di nome, cognome e cittadinanza del rappresentante di lista.

Articolo 16 - Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati

- a) Responsabile dell'Unità organizzativa Servizi Demografici, con le funzioni di Presidente della commissione elettorale;
- b) Coordinatore area amministrativa;
- c) Coordinatore area servizio alla persona;

2. La Commissione Elettorale:

- a) decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- b) verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- c) procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- d) risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- e) raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- f) attribuisce i seggi a ciascuna lista secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
- g) proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la totalità dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi, la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 17 - Scheda elettorale

1. Le schede elettorali, una per ogni area geografica, recano i simboli, i nominativi e la cittadinanza dei candidati di ciascuna lista; esse vengono timbrate e siglate da un componente del seggio.

Articolo 18 - Seggio elettorale

1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone di un Presidente, volontario, iscritto nell'albo dei Presidenti di seggio elettorale e da tre scrutatori, volontari, iscritti nell'albo degli scrutatori residenti nel Comune, di cui uno, a nomina del Presidente, assume le funzioni di Segretario.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con provvedimento del Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 19 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del titolo di soggiorno in corso di validità (se provenienti da un Paese non appartenente all'Unione Europea del passaporto) e del certificato elettorale di cui all'art. 14, comma 6.
3. Gli elettori, una volta espresso il voto, dovranno allontanarsi dal Seggio elettorale al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni.
4. Durante le operazioni di voto le comunicazioni tra i componenti del seggio e gli elettori ed i Rappresentanti di lista saranno necessariamente effettuate in lingua italiana.

5. Il voto si esprime tracciando un segno sulla lista e sul candidato prescelto. L'elettore può votare per un solo candidato.
6. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso vale unicamente per la lista mentre il solo voto di preferenza vale anche per la lista.
7. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
8. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi. Delle operazioni è redatto apposito verbale.
9. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
10. Il risultato dello scrutinio, con tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto (verbale, schede, elenco elettori), è trasmesso, a cura dei Presidenti dei seggi a chiusura delle operazioni elettorali, alla Commissione Elettorale.

Articolo 20 - Proclamazione degli eletti e pubblicazione dei risultati

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.
2. A ciascuna lista spettano, nell'ambito di ogni area geografica, tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati per area geografica ($\text{tot. voti validi} / \text{tot seggi attribuiti} = \text{voti lista} / \text{seggi lista}$). La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi che spettano in prima battuta ad ogni lista. Se i seggi di ciascuna area geografica non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori.
3. Sono eletti componenti, i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna area geografica. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.
4. Il Sindaco, entro il decimo giorno successivo alla data della votazione, pubblica i risultati all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet e lo notifica agli eletti.

5. La Giunta Comunale procede alla convalida degli eletti nella prima seduta utile dopo la proclamazione, dopo aver escluso la sussistenza di cause d'ineleggibilità, e provvede ad eventuali surroghe.

Articolo 21 - Propaganda elettorale, uso di sale e luoghi pubblici.

1. Per quanto riguarda la pubblica affissione dei manifesti, si applicano le disposizioni di maggior vantaggio previste per le iniziative patrocinate dall'Amministrazione comunale; presso gli uffici comunali è gratuita e deve essere effettuata in formato A4.
2. Le sale pubbliche Comunali possono essere concesse gratuitamente ai presentatori delle liste esclusivamente per le finalità di autenticazione delle sottoscrizioni e per l'attività connessa alla campagna elettorale.
3. La propaganda elettorale può essere effettuata negli spazi specificatamente destinati ad essa da parte di ciascuna lista.